

COMUNE DI SAN GIUSEPPE JATO

CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO

COPIA ALBO

DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 51 del 29-04-2024

Riferim. Prop. N. 56 del 23-04-2024 Immediatamente esecutiva S

OGGETTO:	AVVISO PUBBLICO PER L'AGGIORNAMENTO DELL' ELENCO DI PROFESSIONISTI DA UTILIZZARE PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI LEGALI ESTERNI DI PATROCINIO E DIFESA.
-----------------	---

L'anno **duemilaventiquattro** del giorno **ventinove** del mese di **aprile** alle ore **13:00** e seguenti, nella Casa Comunale e nella consueta Sala delle adunanze, in seguito ad invito di Convocazione, si è riunita la Giunta Municipale con l'intervento dei Signori:

SIVIGLIA GIUSEPPE COSMO	SINDACO	P
CANEPA NICOLO' GIUSEPPE	ASSESSORE	P
LO BIANCO MARIANO	ASSESSORE	A
MARINO DOROTEA	VICE SINDACO	P
DORANCRICCHIA FRANCESCO	ASSESSORE	A
MICCICHE' DARIO	ASSESSORE	P

Risultano presenti n. 4 e assenti n. 2

Presiede il SINDACO, **GIUSEPPE COSMO SIVIGLIA**

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE, **DOTT.SSA ADRIANA MANTA**

Il SINDACO, constatato che il numero dei presenti è legale, dichiara aperta la seduta ed invita i convenuti a deliberare sull'argomento in oggetto specificato.

Oggetto: Avviso pubblico per l'aggiornamento dell'elenco di professionisti da utilizzare per il conferimento di incarichi legali esterni di patrocinio e difesa.

Premesso che questo comune non è dotato di un ufficio legale e all'occorrenza deve necessariamente rivolgersi a professionisti esterni cui conferire gli incarichi di patrocinio legale, innanzi alle diverse giurisdizioni di ogni ordine e grado, presso cui è chiamato a rispondere per la relativa tutela legale;

Rilevato che:

- La normativa di riferimento è costituita dal nuovo Codice dei Contratti – Decreto legislativo n. 36 del 31.03.2023;
- Le disposizioni che vengono in rilievo sono gli artt. 13 e 56 ed in particolare l'art. 13 dispone che l'affidamento dei contratti deve comunque avvenire nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 14, del menzionato Codice, secondo cui l'affidamento dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, esclusi in tutto o in parte dall'ambito di applicazione del nuovo Codice, deve comunque avvenire nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità e pubblicità;
- l'art. 56 lett. h) esclude dal suo ambito applicativo i servizi legali difensivi e connessi a procedimenti giurisdizionali, con particolare riguardo alla:
 - 1) rappresentanza legale di un cliente da parte di un avvocato ai sensi dell'articolo 1 della legge 9 febbraio 1982, n. 31:
 - 1.1) in un arbitrato o in una conciliazione tenuti in uno Stato membro dell'Unione europea, un Paese terzo o dinanzi a un'istanza arbitrale o conciliativa internazionale;
 - 1.2) in procedimenti giudiziari dinanzi a organi giurisdizionali o autorità pubbliche di uno Stato membro dell'Unione europea o un Paese terzo o dinanzi a organi giurisdizionali o istituzioni internazionali;
 - 2) consulenza legale fornita in preparazione di uno dei procedimenti di cui al punto 1), o qualora vi sia un indizio concreto e una probabilità elevata che la questione su cui verte la consulenza divenga oggetto del procedimento, sempre che la consulenza sia fornita da un avvocato ai sensi dell'articolo 1 della legge 9 febbraio 1982, n. 31;
 - 3) servizi di certificazione e autenticazione di documenti che devono essere prestati da notai;
 - 4) servizi legali prestati da fiduciari o tutori designati o altri servizi legali i cui fornitori sono designati da un organo giurisdizionale dello Stato o sono designati per legge per svolgere specifici compiti sotto la vigilanza di detti organi giurisdizionali;
 - 5) altri servizi legali che sono connessi, anche occasionalmente, all'esercizio dei pubblici poteri;

Richiamato altresì il vigente “Regolamento lavori, servizi e fornitura in economia”, approvato con deliberazione C.C. del 15.06.2010, ed in particolare l'art. 25 (Disposizioni speciali per i servizi legali) che prevede la facoltà del Comune di istituire al proprio interno un Albo dei legali di fiducia (comma 1), con la precisazione che i compensi per l'attività ad essi affidata possono subire decurtazioni pari al 10% dei minimi tariffari;

Atteso pertanto che il conferimento di incarichi fiduciari deve contemperare le esigenze di adeguatezza professionale e di trasparenza nella scelta, motivo per cui è opportuna da parte dell'Ente, l'istituzione un elenco in cui, su domanda degli interessati, possano essere iscritti gli appartenenti all'Albo degli Avvocati, a cui l'Amministrazione possa, successivamente e all'occorrenza nel rispetto del principio di rotazione, attingere per affidare i servizi legali più sopra enunciati, nonché a rispettare il contenuto precettivo dell'art. 97 Cost., secondo cui l'attività amministrativa deve costantemente uniformarsi ai principi di buon andamento

ed imparzialità, *sub specie* di predeterminazione dei criteri e modalità con cui procedere anche all'affidamento di servizi legali che comportino, al contempo, un esborso finanziario da parte della P.A. ed un vantaggio economico in favore del soggetto aggiudicatario del servizio stesso;

Dato atto che il Comune si riserva in ogni caso la facoltà di procedere ad affidamenti di incarichi legali, anche a professionisti non iscritti nello stesso elenco in considerazione della importanza e/o complessità del contenzioso, dell'urgenza, della eccezionalità, della peculiarità e delle specifiche circostanze dedotte nel singolo contenzioso, nonché della consequenzialità e complementarietà rispetto a contenziosi pendenti o precedenti, e dunque in presenza di circostanze che rendano necessario e/o opportuno ricorrere all'affidamento ad un professionista non iscritto all'Albo;

Dato atto altresì che il presente provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione finanziaria o sul patrimonio dell'Ente;

Visto lo Statuto Comunale

Visto il decreto legislativo n. 267/2000;

Visto il decreto legislativo n. 36/2023

PROPONE

- Di approvare le premesse quali parti integranti e sostanziali della presente deliberazione;
- Di dare mandato al Responsabile del settore Affari Generali di avviare le procedure inerenti l'aggiornamento dell'elenco degli Avvocati di fiducia di cui in premessa;
- Di approvare, nel merito, le previsioni di cui all'allegato schema di "Avviso Pubblico", quali norme regolamentari minime cui il Responsabile incaricato dovrà attenersi nell'adozione formale dell'Avviso medesimo;
- Di disporre un periodo minimo di pubblicazione all'Albo on line dell'Avviso di 30 giorni;
- Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva.

**Il Responsabile del settore
Affari Generali
F.to Enza Maniscalco**

**PARERI AI SENSI DELL'ART. 49, DELL'ART. 147 COMMA 1 E DELL'ART. 147 BIS
DEL D. LEG.VO. 267/2000, COME MODIFICATO DAL D.L. 174/2012, E SUCCESSIVE
MODIFICHE.**

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AFFARI GENERALI:

IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA HA ESPRESSO PARERE FAVOREVOLE;

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE
AFFARI GENERALI
F.to ENZA MANISCALCO**



COMUNE DI SAN GIUSEPPE JATO
Città Metropolitana di Palermo

DISCIPLINARE D'INCARICO LEGALE

L'anno duemilaventiquattro il giorno _____ del mese di _____ in San Giuseppe Jato nella residenza comunale

Con la presente scrittura privata, avente per le parti forza di legge, a norma dell'art. 1372 del codice civile,

TRA

- Il Comune di San Giuseppe Jato (di seguito Comune) con sede in San Giuseppe Jato, via Vittorio Emanuele III n. 143 cap 90048 Codice fiscale 80025760820, in persona della Dott.ssa Di Simone Elisa nata a San Giuseppe Jato il 06.07.1965, la quale dichiara di intervenire in questo atto esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse del Comune predetto, che rappresenta nella Sua qualità di Responsabile del Settore Affari Generali, giusta determinazione sindacale n. _____, in virtù delle vigenti norme statutarie e regolamentari;

E

- L'Avv. _____ del foro di Palermo (di seguito legale) nata a _____ il _____ con studio legale in via _____ C.F. _____ Partita Iva _____, iscritta all'albo degli avvocati presso il Tribunale di Palermo;

S I CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1

In esecuzione alla deliberazione della Giunta Municipale n.del e per le motivazioni ivi indicate, l'Ente affida al Professionista, che accetta, l'incarico di patrocinio legale avente per oggetto la difesa e rappresentanza dell'Ente nel giudizio innanzi a proposto da mediante

L'incarico è conferito dall'Ente esclusivamente per il presente grado di giudizio (in caso di giudizio cautelare, anche per il successivo reclamo e l'eventuale fase di merito. Il rapporto è di natura libero-professionale disciplinato ai sensi degli artt. 2229 e segg. del Codice Civile e non implica un rapporto esclusivo a favore del professionista il quale dà atto che, laddove il contenzioso giustifichi un affidamento fiduciario ad altri studi legali, l'Ente esercita tale diritto nell'ambito della propria attività discrezionale. All'avvocato non è data facoltà di delegare terzi professionisti all'adempimento del mandato ricevuto senza il preventivo e necessario consenso scritto da esprimersi nelle forme di legge da parte dell'Ente, salvo che per le mere sostituzioni in udienza in caso di legittimo impedimento. Nel caso in cui, per lo svolgimento dell'attività, sia necessario avvalersi di un avvocato domiciliatario, o di apposita figura tecnica, in ragione anche della natura della controversia, la parcella sarà unica per il professionista incaricato, che provvederà a sue cure e spese in ordine alle predette incombenze. Il domiciliatario dovrà offrire tutte le garanzie ed i requisiti richiesti dal presente disciplinare per l'avvocato incaricato principale, il quale rimane l'unico responsabile nei confronti dell'Ente.

Art. 2

Il professionista si impegna a dare esecuzione all'incarico secondo la migliore diligenza propria dell'attività professionale esercitata.

Il professionista incaricato dovrà fornire all'Ente la valutazione circa la convenienza economica dello specifico contenzioso tenendo conto delle possibilità di successo, dei costi legali e delle possibilità di eventuale recupero unitamente ad una valutazione di merito sulla convenienza dell'Ente nel procedere nella controversia piuttosto che conciliare.

Il Professionista, in particolare, con la sottoscrizione per accettazione, si impegna:

- a partecipare ad incontri e riunioni per la trattazione della causa anche nel corso del suo svolgimento a richiesta dell'Ente;
- ad informare ed aggiornare costantemente l'Ente sulle attività inerenti l'incarico allegando relativa documentazione (memoria, comparsa o altro scritto difensivo);
- a richiedere, nelle ipotesi previste per legge, la riunione dei giudizi;
- a segnalare gli atti più opportuni per evitare danni o lievitazione dei costi, anche processuali;
- a non intrattenere altri rapporti professionali che possano risultare formalmente o sostanzialmente incompatibili con gli interessi dell'Ente;
- a cooperare, per tutta la durata del giudizio, con la controparte con buona fede e lealtà per tentare di addivenire ad un componimento della lite, ove se ne ravvisino i presupposti, il tutto subordinato all'approvazione dell'Ente nelle forme di legge, in armonia con quanto previsto dalla Legge n. 162/2014. Al fine di evitare inutili ed onerose soccombenze, l'Ente ha facoltà di transigere le liti insorte ed insorgenti qualora se ne ravvisi l'utilità. Per tutti i giudizi il legale incaricato invierà periodicamente una relazione circa l'andamento processuale, nonché un'eventuale relazione sull'opportunità e disponibilità della controparte ad una transazione della lite. Nel caso in cui l'Ente sia parte convenuta o resistente ed intervenga rinuncia alla lite, da parte dell'attore o ricorrente, il legale incaricato è tenuto ad esprimere la propria valutazione in ordine all'opportunità di accettare la rinuncia. Il legale in tali ipotesi stilerà lo schema di atto di transazione senza oneri aggiuntivi o provvederà a verificare la coerenza, qualora trasmesso da controparte. L'atto formerà oggetto di proposta di deliberazione;
- a fornire, su richiesta dell'Ente, pareri sia orali che scritti relativi alla causa affidata senza costi aggiuntivi;
- in caso di accoglimento delle domande dell'Ente, a curare per conto ed in nome dell'Ente l'attività di recupero crediti, l'esazione delle spese e degli onorari a cui la controparte è stata condannata nei giudizi da esso trattati.

Il Professionista si impegna altresì a rispettare le previsioni del D.P.R. n. 62/2013 recante il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici integrato dal Codice di comportamento adottato dall'Ente ai sensi dell'articolo 54, comma 5, del D.Lgs n. 165/2001 e pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente.

Art. 3

Il professionista, con la sottoscrizione del presente atto, dichiara sotto la propria responsabilità:

- di trovarsi nelle condizioni di contrattare con la pubblica amministrazione a norma di legge;
- di non avere in corso comunione d'interessi, rapporti d'affare o d'incarico professionale né relazioni di coniugio, parentela od affinità entro il quarto grado con la controparte (o con il legale rappresentante in caso di persona giuridica) sopra indicata e che non si è occupato in alcun modo situazione di incompatibilità con l'incarico testé accettato alla stregua delle norme di legge e dell'ordinamento deontologico professionale;
- che non ricorre alcuna situazione di incompatibilità o di conflitto d'interessi rispetto all'incarico accettato, alla stregua delle norme stabilite dalla legge 6 novembre 2012, n. 190 recante "disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione" e dell'ordinamento deontologico professionale
- l'insussistenza di cause di inconfiribilità e/o incompatibilità ai sensi del D. Lgs. 39/2013 e s.m. in materia di incarichi presso le pubbliche amministrazioni

Il professionista si impegna altresì a non accettare incarichi di rappresentanza e difesa, né altri incarichi di consulenza da parte di terzi, pubblici o privati, contro l'Ente o in conflitto con l'Ente per tutta la durata del rapporto instaurato. Il professionista si impegna a comunicare tempestivamente all'Ente l'insorgere di ciascuna delle predette situazioni. Fatta salva la eventuale responsabilità di carattere penale o disciplinare cui dovesse dar luogo la violazione anche di una sola delle predette prescrizioni, l'Ente è in facoltà di risolvere il contratto ai sensi dell' art. 1453 e ss del c.c.. o di revocare l'incarico.

Art. 4

Le parti concordano che, per lo svolgimento delle prestazioni oggetto del presente incarico, al professionista spetta il compenso complessivo pari ad euro L'indicato compenso è commisurato al grado di complessità dell'incarico ed al valore della controversia e, pertanto, ritenuto da entrambe le parti congruo, proporzionato e soddisfacente per l'incarico professionale conferito e liberamente determinato. Le parti concordano che le spese vive (contributo unificato, marche giudiziarie, ecc.) saranno anticipate dal professionista per conto dell'Ente. Il Professionista assume l'impegno di rispettare gli obblighi derivanti dalla Legge n° 136/2010 e s.m.i. e si impegna a comunicare il conto corrente dedicato, anche non in via esclusiva, al momento della prima liquidazione.

Art. 5

L'importo per le competenze professionali, determinato secondo le modalità stabilite ed accettate nel presente disciplinare, verrà liquidato dall'Ente solo al termine del grado del giudizio per il quale è stato conferito l'incarico, previa presentazione di fattura elettronica, preceduta da nota di preavviso corredata dal provvedimento conclusivo del giudizio per il quale l'incarico è stato conferito. Il Professionista è tenuto altresì a presentare la certificazione di regolarità contributiva rilasciata dalla Cassa Forense nel rispetto della normativa previdenziale forense che riproduce contenuti analoghi a quelli previsti per il DURC. In caso di assenza di personale dipendente (lavoratori subordinati e lavoratori impiegati con contratto di collaborazione coordinata e continuativa), il Professionista presenta dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'articolo 46, comma 1, lettera p), del D.P.R. 445/2000 (autocertificazione) attestante l'assolvimento degli specifici obblighi contributivi.

Nell'ipotesi di pronuncia giudiziale favorevole all'Ente e di condanna di controparte al pagamento delle spese processuali in misura superiore al corrispettivo stabilito nel presente disciplinare, al professionista verrà

liquidato quanto pattiziamente convenuto, con obbligo per il professionista di recuperare senza indugi, tutte le somme dovute dal soccombente all'Ente, in virtù della sentenza. Solo in caso di integrale recupero di dette somme, al professionista verrà liquidata l'ulteriore somma riconosciuta giudizialmente a titolo di spese processuali.

Il compenso verrà liquidato a seguito dell'accertamento da parte del Responsabile della Settore Affari Generali del puntuale e regolare adempimento dell'attività e delle prestazioni rese dal Professionista rispetto agli impegni assunti con il presente atto.

Art. 6

L'Ente ha facoltà di revocare in qualsiasi momento l'incarico al professionista mediante comunicazione a mezzo PEC o con lettera raccomandata munita di avviso di ricevimento, fatto salvo l'obbligo di rimborsare le spese necessarie fino a quel momento sostenute e di corrispondere il compenso per l'attività espletata. Il professionista ha facoltà di rinunciare al mandato per giusta causa con diritto al rimborso delle spese sostenute ed al compenso per l'attività espletata avuto riguardo all'utile che ne sia derivato all'Ente

Art. 7

Le parti si impegnano a garantire la riservatezza delle informazioni e dei dati trattati ed a rispettare tutte le disposizioni previste dal D.Lgs 196/2003 e s.m.i. in materia di trattamento dei dati personali, con particolare riferimento ai dati sensibili. Le parti garantiscono che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito dell'attuazione del presente atto.

Art. 8

Per ogni controversia inerente o conseguente al presente atto, il foro competente è quello di Palermo.

Art. 9

Per quanto non espressamente previsto dal presente atto, si fa esplicito rimando alle norme del Codice Civile, alle altre norme vigenti in materia nonché all'ordinamento professionale, agli obblighi deontologici ed agli usi locali.

Art. 10

Il presente contratto, redatto in duplice copia, è soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 10, parte II, della tariffa allegata al del D.P.R. n. 131/1986.

Letto, confermato e sottoscritto

AVVISO PUBBLICO

PER L'AGGIORNAMENTO DELL'ELENCO DI PROFESSIONISTI DA UTILIZZARE PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI LEGALI ESTERNI DI PATROCINIO E DIFESA.

Art. 1 - Oggetto dell'Avviso

Il presente *Avviso* disciplina l'aggiornamento dell'elenco per il conferimento degli incarichi agli Avvocati esterni all'Ente, per resistere o promuovere liti a tutela dei diritti, ragioni e interessi del Comune di San Giuseppe Jato, nel rispetto dei principi di concorrenza, rotazione, economicità, efficacia, efficienza, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza e proporzionalità.

Art. 2 - Elenco degli Avvocati esterni, Iscrizione, sospensione e cancellazione

Per l'affidamento degli incarichi legali esterni è istituito apposito elenco aperto ai singoli professionisti iscritti all'albo degli Avvocati esercenti l'attività di consulenza, assistenza, e patrocinio, la cui tenuta ed il relativo aggiornamento sono demandati al Responsabile del Servizio Affari Istituzionali del comune.

Fermo restando il rispetto dei principi di cui al comma 1, è fatta salva la possibilità per il Comune di affidare incarichi professionali anche a soggetti non iscritti nell'elenco, laddove l'importanza della causa ovvero motivi di opportunità conducano alla motivata scelta di altro professionista.

L'elenco degli Avvocati esterni sarà suddiviso in sezioni in base alla materia e segnatamente in:

- civile;
- amministrativo;
- penale;
- lavoro;
- tributario-fiscale.

L'elenco così suddiviso sarà formato secondo l'ordine di arrivo delle domande. Possono presentare domanda di iscrizione, a pena di esclusione, gli Avvocati iscritti all'albo professionale.

L'iscrizione, in una o più delle succitate sezioni, avviene su domanda del professionista interessato, da presentarsi secondo le modalità indicate al successivo art. 3, fatto salvo il potere dell'Amministrazione di valutare la coerenza tra le esperienze professionali indicate nei *Curriculum Vitae* e la sezione indicata dal professionista.

L'iscrizione all'elenco, ovvero il suo diniego, è disposta dal Responsabile del settore Affari Generali.

L'inserimento nell'elenco di cui ai presente *Avviso* è condizione necessaria per l'affidamento degli incarichi esterni ed è subordinato all'esito positivo dell' esame della completezza della documentazione presentata a corredo della domanda inoltrata, con particolare riferimento ai requisiti di cui al successivo art. 3.

Ove il soggetto interessato si renda responsabile di una inadempienza contrattuale, il Comune potrà a proprio insindacabile giudizio sospendere l'iscrizione nell'elenco.

Della sospensione dall'elenco viene data comunicazione al soggetto interessato con l'indicazione del motivo.

La cancellazione dall'elenco dei soggetti iscritti ha luogo nel caso di:

- a) accertata grave inadempienza;
- b) perdita dei requisiti di iscrizione;
- c) rifiuto per due volte, nell'arco del periodo di iscrizione, dell'incarico a seguito dell'affidamento;
- d) mancato rinnovo alla scadenza.

Nei soli casi previsti alle lettere a), b) e c) del comma precedente la cancellazione dall'elenco viene comunicata al soggetto interessato.

L'elenco resterà in vigore per un anno della sua approvazione e sarà aggiornato con cadenza almeno annuale.

Il soggetto che intende rinnovare l'iscrizione deve presentare semplice richiesta di mantenimento in elenco con espressa dichiarazione, a pena di esclusione, che permangono i requisiti e le condizioni di cui alla precedente domanda e. documentazione.

Art. 3 - Domanda di iscrizione all'elenco degli Avvocati esterni

La domanda deve essere redatta seguendo lo schema allegato e ad essa deve essere unita la seguente documentazione:

1. *curriculum* con l'indicazione degli incarichi assolti e delle attività svolte, delle specializzazioni e delle pubblicazioni;
2. copia del documento di identità in corso di validità;
3. autocertificazione relativa al possesso dei seguenti requisiti:
 - a) assenza di condanne penali per delitto doloso;
 - b) assenza di provvedimenti sanzionatori di natura disciplinare;
 - c) assenza di conflitto di interessi con l'Ente o comunque assenza di incarichi professionali di difesa, svolti avverso l'Ente nei corso degli ultimi tre anni;

- d) assenza di cause di incompatibilità a svolgere prestazioni di assistenza o consulenza nell'interesse dell'Ente;
- e) dichiarazione di accettare le condizioni di cui al disciplinare di incarico allegato ai presente Avviso, ed in particolare la clausola secondo cui il compenso complessivo da corrispondere per l'attività professionale svolta deve essere determinato in fattura secondo le tariffe minime di cui al DM.147/2022 ;
- f) eventuale dichiarazione di disponibilità del professionista ad una riduzione del proprio compenso del 10% rispetto ai minimi tariffari.

La domanda, unitamente alla documentazione richiesta, deve essere sottoscritta dal professionista interessato e deve essere resa secondo le prescrizioni di cui ai D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii.,

La mancata accettazione espressa delle condizioni previste nel presente avviso e di quelle inserite nello Schema di disciplinare comporterà l'esclusione della domanda.

Le domande potranno essere presentate a partire dal giorno successivo alla pubblicazione del presente Avviso all'Albo pretorio on-line e sui sito internet del Comune, inviando la domanda firmata e la documentazione all'indirizzo e-mail: comunesan giuseppejato@pec.it oppure, in maniera equivalente mediante consegna a mano all'ufficio protocollo dell'Ente o tramite servizio postale all'indirizzo: Comune di San Giuseppe Jato via Vittorio Emanuele III, 143 San Giuseppe Jato (PA) entro e non oltre il _____ P.V. alle ore **12.00**.

Le domande pervenute oltre il predetto termine non saranno prese in considerazione per l'iscrizione nell'anno di riferimento, ferma restando la facoltà dell'Amministrazione, a suo insindacabile giudizio, di procedere alla riapertura dei termini per consentire l'iscrizione di un numero adeguato di professionisti.

In caso di mancato accoglimento della domanda, il Responsabile del Servizio Affari Istituzionali provvederà a fornire comunicazione agli interessati, secondo i modi di legge.

Art. 4 - Affidamento dell'incarico e titoli di preferenza

La decisione in ordine alla necessità di attivarsi e/o resistere in giudizio è assunta con deliberazione della Giunta Municipale sulla base della relazione del Responsabile del Settore a cui afferisce *ratione materiae* la controversia. La Giunta Municipale individua il nominativo del professionista a cui affidare l'incarico di patrocinio legale dall'elenco degli avvocati disponibile.

La scelta del professionista dovrà essere operata secondo la regola della turnazione tra gli Avvocati aventi la medesima specializzazione per materia dichiarata nei *curricula*, restando inteso che la presentazione in sede di domanda della dichiarazione di cui alla lettera f) dell'art. 3 del presente Avviso costituirà valido titolo di preferenza per l'affidamento dell'incarico.

Il principio della turnazione potrà essere derogato nei casi in cui risulti evidente che tra due o più cause di identica tipologia sussistano elementi di incontrovertibile consequenzialità e/o complementarietà e/o affinità reciproca. In tal caso, indipendentemente dalla dichiarazione di cui al primo comma del presente articolo, l'Amministrazione procederà al conferimento dell'incarico operando per i procedimenti successivi al primo una decurtazione del 50% dell'onorario previsto esclusivamente per la voce *'fase di studio'* di cui ai D.M. 147/2022.

La deroga al principio della turnazione potrà essere operata altresì per ragioni attinenti al foro di competenza per la causa.

Nel momento in cui il professionista accetta l'incarico dovrà rilasciare apposita dichiarazione sull'inesistenza di conflitto di interessi in ordine all'incarico affidato, in relazione a quanto disposto dall'art. 37 del Codice deontologico forense.

Di norma non possono essere dati incarichi congiunti a più avvocati esterni, salvo i casi eccezionali in cui la natura dell'incarico implichi la nomina di domiciliatario richieda conoscenze specifiche in rami diversi del diritto o la complessità della causa sia tale da rendere opportuna la costituzione di un collegio di difesa.

Per i gradi di giudizio successivi al primo, è riconosciuta una preferenza al professionista che ha seguito il primo grado. Ciò salvo diversa proposta del Responsabile del Servizio Affari Istituzionali motivata con illustrazione di specifici motivi di insoddisfazione per l'Ente.

Art. 5 - Disciplinare di incarico

All'atto del conferimento dell'incarico il professionista deve sottoscrivere apposito disciplinare in cui verrà previsto;

- l'obbligo per il legale di aggiornare costantemente l'Ufficio Legale sull'attività svolta suggerendo strategie, richiedendo quanto sia utile per il miglior esito ed allegando le memorie proprie e della controparte, nonché i provvedimenti giudiziari;
- l'impegno a liquidare il compenso complessivo per l'attività professionale svolta secondo le tariffe minime di cui ai D.M. 147/2022, con le eventuali riduzioni previste dal presente Avviso;
- l'indicazione dei dati relativi alla polizza assicurativa per i danni provocati nell'esercizio dell'attività professionale;
- permanenza, all'atto del conferimento dell'incarico, dei requisiti richiesti per l'iscrizione all'elenco.

E' fatto salvo il diritto del professionista di ritenere i maggiori compensi eventualmente liquidati dal giudice e che abbia effettivamente recuperato dalla controparte soccombente, potendo a tal fine chiederne la distrazione in proprio favore ai sensi dell'art.93 cpc..

Allegati:

L Modulo di domanda;

2. Schema di disciplinare di incarico.

Responsabile del procedimento: Enza maniscalco - Responsabile del settore Affari Generali.

Per informazioni Tel. 0918580338 e-mail comunesangiuseppejato@pec.it

Trattamento dei dati:

Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003, si informano i candidati che i *dati personali loro* pertinenti saranno utilizzati dall'Amministrazione esclusivamente ai fini del presente Avviso e per lo svolgimento dell'incarico professionale che dovesse instaurarsi. I dati personali sono conservati presso la sede comunale ai candidati interessati sono riconosciuti i diritti di cui all'art. 7 del D. Lgs. 196/2003.

Spett.le *Comune*

di San Giuseppe dato

Oggetto: domanda di iscrizione all'Elenco dei professionisti Avvocati da utilizzare per il conferimento di incarichi legali esterni di patrocinio difesa del comune di San Ginsepe Jato

Il/La sottoscritto/a Avv. _____ del Foro di _____ nato/a
_____ il _____ residente in _____ via
_____ con studio in _____
e.mail _____ recapito telefonico _____

CHIEDE

Di essere iscritto/a nell'elenco di professionisti Avvocati da utilizzare per il conferimento di incarichi legali esterni di patrocinio e difesa del comune di San Giuseppe Jato, nella/e seguente/i sezione/i dell'Elenco di cui all'Avviso Pubblico (barrare la/e casella/e di interesse coerentemente con le informazioni indicate nel CV):

- civile;
- amministrativo;
- penale;
- lavoro;
- tributario- fiscale

Allega alla presente:

- *Curriculum vitae et studiorum* in formato europeo;
- Copia dei documento di identità in corso di validità;
- Autocertificazione relativa al possesso dei requisiti di cui all'Art. 3 dell'avviso pubblico; Dichiarazione di accettare le condizioni di cui all'Avviso nonché al disciplinare di incarico, allegato all'avviso pubblico.

Distinti saluti

Data _____

Firma

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la superiore proposta, con voti unanimi espressi palesemente

DELIBERA

Di approvare la superiore proposta di delibera.

Il presente atto, stante l'urgenza di provvedere, viene dichiarato dalla Giunta, con separata votazione unanime espressa favorevolmente per alzata di mano, **Immediatamente Esecutivo** a tutti i sensi di legge.

Letto approvato e sottoscritto

L'ASSESSORE ANZIANO
F.TO NICOLO' GIUSEPPE CANEPA

IL SINDACO
F.TO GIUSEPPE SIVIGLIA

**IL SEGRETARIO
COMUNALE**
F.TO DOTT.SSA ADRIANA MANTA

Copia conforme all'originale, in carta libera, per uso amministrativo

Lì, 29 APR. 2024



IL SEGRETARIO GENERALE
DOTT.SSA ADRIANA MANTA

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'Ufficio,

ATTESTA

CHE la presente deliberazione:

- E' affissa a questo Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi a partire dal _____, ai sensi della L.R. N.17/2004, Art. 127, Comma N. 21;
- - E' riaffissa a questo Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi a partire dal _____, ai sensi della L.R. N.17/2004, Art. 127, Comma N. 21;

IL MESSO COMUNALE

Li, _____

IL SEGRETARIO GENERALE
DOTT.SSA ADRIANA MANTA

Il sottoscritto Segretario Comunale,

CHE la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 29-04-2024

perché dichiarata Immediatamente Esecutiva, art.12 comma 2 L.R. 44/91.

decorsi 10 giorni dalla data di inizio della ripubblicazione, ai sensi dell'art.12 comma 1;

Lì, 29 APR. 2024

IL SEGRETARIO GENERALE
F.TO DOTT.SSA ADRIANA MANTA